

STATUTO



club wasken boys

Il presente Statuto composto da n. 56 articoli è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 luglio 2014.

In pari data entrano in vigore le modifiche, le aggiunte e/o le integrazioni ad esso apportate.

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Ai sensi del D. P. R. 28-12-2000, n. 445, art. 18 comma 2 e 3,

io sottoscritto attesto che la presente copia ☐ parziale ☒ totale,

composta di n. 214 fogli, è conforme all'originale a me esibito, ed è stata rilasciata previa ammonizione sulle responsabilità penali di cui all'art. 76.

Pagina 1 di 21



Cornegliano Laudense



DPR 28/12/2000

14/11/2014
Procuratore Comunale Delegato



ATTO COSTITUTIVO

Nel mese di maggio del 1952, un gruppo di amici:

*Aguggini Renato
Bonelli Franco
Carminati Giovanni
Colombo Sergio
Ferrari Paolo
Gazzi Domenico
Giavazzi Silvio
Giulini Ermanno
Lorandi Donato
Mamoli Arnaldo
Mutti Antonio
Passerini Oreste
Strepponi Cesare
Tanelli Mario
Varcelli Walter
Zaneboni Luigi*

*Bettè Antonio
Bonetti Giuseppe
Casella Antonio
Erba Ruggero
Ferrari Renato
Giavazzi Gianni
Giarlioni Luigi
Locatelli Cesare
Lupo Pasini Natale
Marchi Attilio
Padovani Mario
Soresina Renato
Tanelli Franco
Tosca Romano
Viotti Oreste*

Frequentatori del bar "La Busa" di Via Dieci Maggio a Lodi, luogo della prima sede, costituivano una Associazione denominata "Club Wasken Boys" avente scopi sportivi, ricreativi e benefici.

Essa svolge la propria attività senza scopi di lucro, all'infuori di ogni finalità politica e religiosa.

I Soci fondatori costituiscono il primo nucleo di Soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono:

Presidente: Padovani Mario e Segretario: Passerini Oreste



SCOPO, NATURA E SIMBOLO DELLA SOCIETÀ

ART. 1

Nel 1952 si è costituita in lodi presso il bar "La Busa" di via X maggio, un'associazione denominata "Club Wasken Boys - Associazione Sportiva Dilettantistica".

Impernata sul volontariato e sulla solidarietà dei soci, attraverso lo svolgimento di attività benefica, sociale, culturale, ricreativa e sportiva all'infuori d'ogni finalità politica, partitica e religiosa, in assenza di qualsiasi finalità di lucro, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione.

L'Associazione pratica le varie discipline sportive a livello dilettantistico, affiliandosi alle Federazioni Sportive riconosciute dal Coni, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni di appartenenza, accettando di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni.

Ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport, inteso come mezzo di formazione morale e psico-fisica dei soci, mediante la gestione di ogni tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive di competenza delle Federazioni alle quali è affiliata.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e per permettere più agevoli e confortevoli modalità di incontro tra i soci, l'Associazione potrà svolgere nella propria sede attività ricreative, ivi compresa la gestione di un punto ristoro per la somministrazione di alimenti e/o bevande, impegnandosi a tesserare al proprio Club tutti coloro che usufruiscono di detti servizi.

Potrà inoltre svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva interessata nonché l'attività di gestione, di conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e di attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline che attua.

Lo Stemma Sociale è formato da una doppia W di colore rosso con proiezione blu ed un doppio cerchio di colore blu e rosso. tutto il fondo di colore bianco.

All'interno del cerchio sotto la W il numero 1952, data della fondazione del Club.

Il Club può affiliarsi alle federazioni degli sport che pratica.



ISOCI

ART. 2

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci divisi nelle seguenti categorie:
Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Attivi, Soci Atleti, Soci Junior.

ART. 3

SOCI FONDATORI: sono quelli che meritano questa distinzione per avere dato vita all'Associazione.

ART. 4

SOCI ONORARI: Il titolo di Presidente Onorario' viene proposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
Il titolo di "Socio Onorario" viene conferito dal Consiglio Direttivo a chi, per la sua posizione sociale, possa giovare al prestigio dell'Associazione.

ART. 5

SOCI BENEMERITI: Il titolo di "Socio Benemerito" viene conferito dal Consiglio Direttivo al socio che abbia reso significativi servizi all'Associazione.

ART. 6

SOCI SOSTENITORI: Sono i soci che, oltre alla quota sociale, nel corso dell'anno effettueranno ulteriori versamenti, la cui entità sarà determinata dal socio stesso, a sostegno delle varie attività dell'Associazione.

ART. 7

SOCI ATTIVI: È Socio Attivo, con diritto di appartenere all'Associazione per l'intero anno sociale (1 Gennaio - 31 Dicembre), il richiedente che ha compiuto la maggiore età.
Le richieste per diventare Socio Attivo possono essere presentate nel corso dell'intero anno sociale.

ART. 8

SOCI ATLETI: sono quelli che svolgono attività sportiva a carattere continuativo in compagini sportive organizzate dall'Associazione.
Per gli atleti minorenni la domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

ART. 9

SOCI JUNIOR: Sono i soci non atleti minorenni.

La richiesta d'iscrizione deve essere sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Al raggiungimento della maggiore età il Socio Junior transita automaticamente nella categoria "Soci Attivi"

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 10

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi, con l'impegno di approvare e osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e disposizioni interni.

Per acquisire la qualifica di Socio occorre presentare la domanda di affiliazione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deciderà, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, l'accoglimento o il rigetto della domanda di affiliazione.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione avverrà solo dopo il pagamento della quota associativa.

Il rigetto della domanda di affiliazione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi.

In questo caso l'aspirante socio ha facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di rigetto, di inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.



PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 11

La qualità di Socio si perde per:

- morte.
- dimissioni: i Soci hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero degli affiliati all'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa: perdono la qualità di Socio, per decadenza, coloro che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti.
- esclusione: sono soggetti a provvedimento di esclusione i Soci che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscano violazione delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti interni o di delibere o disposizioni degli Organi sociali ovvero comportamenti che contrastino con le finalità dell'Associazione o rechino danno all'immagine dell'Associazione stessa.

La perdita della qualità di Socio nei casi di decadenza per mancato pagamento della quota sociale annuale o per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio che ha perso tale qualifica per uno dei predetti motivi può, entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, con facoltà di chiedere di essere ascoltato.

Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 12

I soci hanno diritto:

- a) di prendere parte con voto deliberativo alle assemblee.
Il diritto di voto è precluso ai soci non in regola con il pagamento della quota sociale, e ai soci minorenni.
- b) di candidarsi, con esclusione dei soci minorenni, alle cariche sociali;
- c) di frequentare la sede sociale, nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, di partecipare, con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo, a tutte le manifestazioni sportive, sociali e ricreative che l'Associazione organizza;

- d) di formulare proposte, osservazioni o reclami.
 - e) di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza poter intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni.
- Per la partecipazione alle riunioni il Socio deve essere autorizzato dal Presidente dell'Associazione al quale ha previamente avanzato apposita richiesta motivata.

I soci hanno il dovere:

- a) di pagare la quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione a manifestazioni di qualsiasi natura, oppure a corsi organizzati dall'Associazione o che si svolgano sotto la sua egida, può avvenire solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota sociale.
La regolarizzazione, ove necessaria, deve avvenire prima dell'inizio degli eventi dianzi citati.
- b) di versare i corrispettivi richiesti per l'eventuale partecipazione a manifestazioni e per la frequentazione dei corsi organizzati dall'Associazione.
- c) di tenere nella sede sociale, durante le manifestazioni e in tutte le altre occasioni partecipative, un contegno corretto e conforme ai principi della civile convivenza.

ART. 13

I Soci Fondatori, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti, i Soci Sostenitori, i Soci Atleti e Junior hanno tutti i diritti e i doveri contenuti nell'art. 12.

ART. 14

La quota sociale verrà stabilita ogni anno dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta dopo l'elezione, stabilirà le modalità per il versamento della quota sociale.

ART. 15

All'Assemblea Elettiva del Consiglio Direttivo possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci che risultino iscritti da almeno 180 (centottanta) giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea stessa.



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Modalità per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

ART. 16

L'Assemblea generale si compone di tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso; nel caso in cui il pagamento non fosse ancora avvenuto, la regolarizzazione deve avvenire entro il giorno stabilito per l'assemblea e prima del suo inizio. L'Assemblea generale dei soci può essere ORDINARIA e STRAORDINARIA.

ART. 17

L'ASSEMBLEA ORDINARIA: deve essere convocata dal Consiglio Direttivo. Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno non oltre il mese di Febbraio.

Al termine del periodo quadriennale della Consiliatura, di norma entro il mese di novembre dell'ultimo anno, (ovvero nei trenta giorni successivi alla data dell'eventuale scioglimento, per qualsiasi motivo, del Consiglio Direttivo in carica) deve essere convocata un'ulteriore Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Organo per il quadriennio successivo.

L'avviso della convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno la data e l'ora della prima e seconda convocazione, è comunicato ai Soci attraverso: l'esposizione nell'albo della Sede Sociale, attraverso il sito internet dell'Associazione, via posta elettronica e attraverso i Social Net Work almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale convocazione può essere validamente effettuata anche mediante comunicazione per il tramite degli organi di informazione locali (stampa, radio, TV), debitamente interessati.

ART. 18.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne riconosca la necessità, o ne faccia motivata richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'avviso della convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno la data e l'ora della prima e seconda convocazione, è comunicato ai Soci attraverso: l'esposizione nell'albo della Sede Sociale, attraverso il sito internet dell'Associazione, via posta elettronica e attraverso i Social Net Work almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale convocazione può essere validamente effettuata anche mediante comunicazione per il tramite degli organi di informazione locali (stampa, radio, TV), debitamente interessati.



ORGANI SOCIETARI - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

ART. 19

L'Associazione è diretta e amministrata a mezzo dei seguenti Organi

- 1) Assemblea Generale dei soci.
- 2) Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente.
- 4) Collegio di Controllo Amministrativo Contabile.
- 5) Collegio dei Probiviri.

ART. 20

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Non raggiungendo il numero legale e decorsa un'ora da quella di prima convocazione, l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

ART. 21

L'Assemblea elettiva, all'atto della sua costituzione nomina per il suo svolgimento, il Presidente, il Segretario e tre Scrutatori.

Essa delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito per casi particolari.

ART. 22

Per le modifiche dello Statuto Sociale, la relativa deliberazione deve raccogliere il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti all'Assemblea straordinaria aventi diritto al voto.

ART. 23

Il diritto di voto si esercita per iscritto a scrutinio segreto per quanto si riferisce alle elezioni delle cariche sociali e allo scioglimento dell'Associazione.

Per tutti gli altri argomenti si vota per alzata di mano.

ART. 24

Sulla delibera di approvazione del Conto Consuntivo e su quelle che riguardano la loro responsabilità (ampiamente intesa) i Consiglieri non votano.

ART. 25

Non è ammessa la votazione per delega

ART. 26

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio di Controllo Amministrativo Contabile;
- b) l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione;
- c) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio di Controllo Amministrativo Contabile, del Collegio dei Proibiviri, secondo le modalità previste dal "regolamento per le votazioni";
- d) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- e) suggerire indicazioni sulle iniziative da inserire nel programma di massima per le attività culturali, ricreative, sportive e finanziarie per il nuovo anno.

ART. 27

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) intervenire sulle questioni di rilevante importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione;
- c) decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 28

Di ogni assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario dell'Assemblea e su apposito libro, il relativo verbale che verrà altresì sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Copia conforme all'originale del verbale sarà esposta nei locali sociali per venti giorni immediatamente successivi alla chiusura dell'Assemblea.

MODALITÀ PER LE CANDIDATURE

ART. 29

I soci che intendessero candidarsi per le cariche sociali, iscritti da almeno 180 (centottanta) giorni rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva, dovranno presentare la propria candidatura per iscritto al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'Assemblea stessa.

I nominativi dei soci candidati saranno elencati, in ordine alfabetico, in un'unica scheda predisposta dal Consiglio Direttivo.

Nella scheda saranno rappresentati, ciascuno con l'indicazione dei relativi candidati, i gruppi relativi ai diversi Organi (Consiglio Direttivo, Collegio di controllo amministrativo contabile, Collegio dei Proibiviri).



ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 30

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da 11 (undici) Consiglieri.

Il numero massimo delle preferenze consentite non dovrà essere superiore ai 2/3 rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere (ad esempio 7 preferenze su 11 (undici) Consiglieri da eleggere).

Risulteranno eletti gli 11 (undici) candidati che ottengono il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età anagrafica.

ART. 31

Il Consiglio Direttivo ha la durata di quattro anni.

I singoli Consiglieri possono essere rieletti per un numero non limitato di mandati.

Ai Consiglieri - Amministratori è fatto divieto di ricoprire contemporaneamente la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche con riferimento alle discipline svolte nell'ambito delle attività dell'Associazione.

In presenza di tale incompatibilità il Consigliere - Amministratore dovrà optare per una delle cariche o degli incarichi di cui è titolare.

ART. 32

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun trattamento economico.

A qualsiasi tipo di collaborazione fornita volontariamente dai Soci non sarà riconosciuto alcun compenso economico, al di fuori di coloro che presteranno dei servizi nei settori di attività di competenza dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 33

Convocazione del Consiglio Direttivo

Entro dieci giorni dalla sua elezione il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, mediante avviso scritto.

Esso provvede nella prima seduta dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, alla nomina nel suo seno, con voto segreto, di un Presidente, di uno o due Vice Presidenti, di un Segretario, di un Tesoriere, di uno o più Coordinatori.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Segretario, il Tesoriere o i Coordinatori fra tutti gli altri soci quando fra i suoi membri non ci sia persona che voglia assumere uno di tali incarichi.

In questi casi il nominato non avrà diritto di voto nelle deliberazioni consiliari.

ART. 34

Qualora una Assemblea esprima voto di sfiducia al Consiglio Direttivo questo si intende dimissionario e dovrà provvedere a nuove elezioni convocando l'Assemblea elettiva con l'osservanza delle modalità di cui al precedente art. 17.

L'Assemblea generale ordinaria potrà nominare anche un Presidente provvisorio che opera fino all'elezione del nuovo Organo.

ART. 35

Quando per qualsiasi ragione venga a mancare, prima dello scadere del suo mandato, il Presidente, questi verrà sostituito, pro-tempore, dal Vice Presidente più anziano.

Il Consiglio Direttivo provvederà entro trenta giorni dalla defezione ad eleggere nel suo seno un nuovo Presidente e a reintegrare il numero legale del Consiglio Direttivo stesso attingendo alla graduatoria non ancora esaurita.

Qualora venissero a mancare uno o entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo eleggerà, tra i propri membri, uno o due Vice Presidenti e provvederà a reintegrare il numero legale con la nomina dei soci che hanno ottenuto voti dall'Assemblea elettiva secondo il residuo ordine della graduatoria da questa espressa.

Quest'ultimo procedimento sarà adottato anche nel caso di mancanza di uno o più Consiglieri in carica.

Qualora non risultassero altri soci in graduatoria per la sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti, il Consiglio Direttivo potrà rimanere in carica finché vi saranno almeno sei consiglieri effettivi.



ART. 36

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun Consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data delle riunioni, salvo casi urgenti.

Il Presidente è tenuto, altresì, su richiesta motivata presentata, in forma scritta, da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da discutere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

ART. 37

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, dovrà notificare all'interessato la sua avvenuta decadenza.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 38

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'amministrazione sociale e alla disciplina interna dell'Associazione;
- b) stabilisce le norme dell'attività sociale;
- c) stabilisce la convocazione e l'ordine del giorno delle Assemblee generali dei soci;
- d) redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, della gestione finanziaria, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;
- e) stabilisce le modalità per il pagamento e la riscossione delle quote sociali e di altre eventuali entrate;
- f) attende allo sviluppo ed al buon andamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- g) attua forme di collaborazione, iniziative, gemellaggi con Enti, Associazioni o Gruppi, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto;
- h) ha facoltà, con apposita delibera, di affidare deleghe speciali ad alcuni dei suoi membri e ai soci per lo svolgimento di determinati incarichi e funzioni;
- i) controlla l'operato dei designati a ricoprire gli incarichi o le funzioni di cui alla precedente lettera h;
- l) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi risultanti dai rendiconti delle attività predisposti dalle varie Commissioni;
- m) adotta provvedimenti riguardanti il personale;
- n) delibera su ogni altra materia non riservata all'Assemblea;
- o) può invitare i componenti del Collegio di Controllo Amministrativo Contabile, il Coordinatore e/o i componenti di Commissioni, nonché i Soci a partecipare alle sedute consiliari quando all'ordine del giorno ci siano argomenti per i quali il Consiglio Direttivo medesimo ritenga utile acquisire suggerimenti o delucidazioni;
- p) redige gli eventuali regolamenti interni;
- q) analizza e approva, anche con eventuali modificazioni, i budget delle attività dell'Associazione predisposti dalle competenti Commissioni e ne verifica l'andamento desumibile dal preconsuntivo trimestrale, presentato da ciascuna Commissione;
- r) propone all'Assemblea, di conferire la carica di 'Presidente Onorario' al Presidente uscente o a Personalità di prestigio, per aver contribuito in modo determinante alla crescita e alla valorizzazione dell'Associazione.



CARICHE SOCIALI

ART. 39

IL PRESIDENTE: è il Rappresentante legale dell'Associazione della quale controlla il buon andamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi sociali.

Egli può essere rieletto una sola volta rimanendo in carica, al massimo, per due mandati consecutivi.

Trascorso il tempo di durata della prima Consiliatura successiva alla fine del doppio mandato consecutivo, il Socio interessato può essere eletto Presidente dell'Associazione e, eventualmente, rieletto per un secondo mandato consecutivo.

Nel caso di mancato conferimento del secondo incarico consecutivo, ovvero al termine del periodo massimo di incarico il Presidente uscente continua a fare parte del nuovo Consiglio Direttivo limitatamente al primo anno di funzionamento del Consiglio Direttivo stesso.

In tale lasso di tempo il Presidente uscente ha il compito di affiancare il Presidente eletto per consentire a questi di conoscere e mantenere i contatti esterni funzionali al consolidamento dei rapporti con Enti e Istituzioni, private e pubbliche, che rappresentino punti di riferimento necessari per la continuità delle attività di competenza dell'Associazione.

In tale veste il Presidente uscente non ha diritto di voto, sempreché non sia stato eletto Consigliere nella nuova compagine consiliare, nel qual caso egli ha tutte le prerogative riconosciutegli in qualità di Consigliere e deve svolgere, limitatamente al primo anno di Consiliatura, anche il compito di affiancamento sopra indicato.

Il Presidente uscente, se non rieletto Consigliere, viene convocato - con le modalità di cui al precedente articolo 36 - per prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo riferite al primo anno di attività.

Al Presidente in carica compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre tali decisioni al Consiglio stesso nella prima riunione utile, e comunque non oltre 30 giorni dalla emissione dei provvedimenti, per la relativa ratifica.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo formulando il relativo ordine del giorno, promuove e favorisce tutto quanto può dare vita, attività e decoro all'associazione.

Sottoscrive, con il Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 40

IL VICE PRESIDENTE: coadiuva il Presidente in tutte le sue incombenze e ne assume le funzioni in sua assenza o impedimento temporaneo.

Egli può essere destinatario di specifiche deleghe, permanenti (deliberate dal Consiglio Direttivo) o temporanee decise per particolari e contingenti esigenze, sia dal Consiglio Direttivo sia dal Presidente dell'Associazione. Nel caso di nomina di due Vice Presidenti, la funzione di Rappresentante legale dell'Associazione, (in caso di assenza o impedimento del Presidente) fa capo al Vice Presidente anziano.

ART. 41

IL SEGRETARIO: dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura l'elenco dei soci, sovrintende alla gestione del protocollo della corrispondenza, conserva l'archivio, sorveglia la regolare esazione delle quote sociali. Sottoscrive, con il Presidente, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Può farsi coadiuvare da altro componente del Consiglio Direttivo o da un socio a sua scelta, previa comunicazione al Consiglio Direttivo stesso che dovrà esprimere il proprio gradimento.

ART. 42

IL TESORIERE: cura la tenuta dei libri contabili nonché il controllo delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla gestione della situazione patrimoniale, della contabilità di cassa e alla custodia delle somme versate dai soci o da terzi. Provvede al pagamento e liquidazione dei conti, previa approvazione del Consigliere preposto all'incarico e del Presidente.

Dà conto del suo operato e del movimento di cassa e giacenza del fondo sociale al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Comunica al Consiglio Direttivo le motivazioni delle eventuali ritardate o mancate riscossioni.

ART. 43

IL COLLEGIO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE: è costituito da tre componenti, di cui un Presidente, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Tale Organo ha il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione mediante la verifica dei documenti contabili.

Il Collegio può suggerire eventuali modifiche all'impostazione contabile, ritenute utili per il migliore funzionamento dell'Associazione e delle rispettive Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'esame del Collegio di Controllo il conto consuntivo almeno venti giorni prima dell'Assemblea.



Il Collegio di Controllo presenta all'Assemblea una relazione scritta sui controlli effettuati.

ART. 44

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI: è costituito da tre componenti effettivi, più due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di esaminare e decidere su tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, assicurandone, per quanto possibile, l'amichevole componimento. La sua decisione è inappellabile.

ART. 45

Le cariche di componente il Collegio di Controllo Contabile Amministrativo e quelle di Proboviro, sono incompatibili con qualsiasi altra carica prevista dall'Associazione.

I membri di detti Organi possono essere rieletti.

ART. 46

IL PRESIDENTE ONORARIO dovrà avere la qualifica di "Socio", potrà partecipare a tutte le sedute del Consiglio Direttivo, esprimere pareri, dare indicazioni e stimolare iniziative agli Organi Associativi per il conseguimento dei Fini Statutari, senza diritto di voto nelle delibere Consiliari.

La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

SANZIONI

ART. 47

È passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione e di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri del Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la sospensione temporanea fino a un massimo di un anno;
- 3) l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo.

La relativa decisione deve essere comunicata al Socio interessato con tempestività e in forma scritta.

Il Socio sanzionato può, entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione, di presentare ricorso al Collegio dei Proviviri, con facoltà di chiedere di essere ascoltato. Il Collegio dei Proviviri decide, in via definitiva, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

LE COMMISSIONI

ART. 48

All'inizio del proprio mandato, per esigenze organizzative, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di una o più Commissioni Permanenti con il compito di coordinare le iniziative atte a promuovere e sostenere l'attività sportiva, culturale e sociale nell'ambito dell'Associazione.

Le Commissioni, una volta nominate, pur godendo di una propria autonomia gestionale, hanno il compito di presentare annualmente al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, le proposte, i programmi e il fabbisogno finanziario inerente alla loro attività ordinaria.

Esse devono presentare, inoltre, con la periodicità che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, la situazione preconsuntiva dell'attività stessa.

In tal modo potranno essere suggerite e/o adottate eventuali variazioni.

Ogni Commissione sarà presieduta da un Coordinatore che sarà coadiuvato dalla Commissione Tecnica che presiede.

All'incarico di Coordinatore potranno essere designati, da parte del Consiglio Direttivo, tutti i soci che per l'attività svolta diano le più ampie garanzie che specifica competenza e capacità nel campo dello sport o delle attività culturali e/o sociali in armonia con le norme e gli indirizzi del Consiglio Direttivo.



ART. 49

LA COMMISSIONE TECNICA: è composta dai soci addetti nominati dal Coordinatore previa presentazione degli stessi al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Essa ha funzioni consultive e sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo, tramite il suo Coordinatore, il bilancio inerente alla propria attività e le proposte di carattere tecnico organizzativo.

ART. 50

I SOCI ADDETTI: alle sezioni sportive, culturali e/o sociali sono responsabili, nei confronti del Coordinatore che deve darne conto al Consiglio Direttivo, dell'attuazione delle direttive da quest'ultimo impartite relativamente all'attività della sezione alla quale sono preposti.

ART. 51

Fermi restando gli adempimenti indicati nel precedente art. 47, al termine di ogni stagione sportiva il Coordinatore dovrà relazionare al Consiglio Direttivo sull'attività svoltasi nell'annata e presentare il conto consuntivo della stagione appena conclusa.

ART. 52

Il Coordinatore e la Commissione durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati, il loro compito potrà proseguire fino al termine dell'attività già programmata, nel caso in cui la sua conclusione sia programmata (come avviene per le attività sportive) entro il primo anno di funzionamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con decisione motivata, può in ogni momento revocare l'incarico al Coordinatore e ai componenti della Commissione; in caso di decadenza del Consiglio Direttivo le Commissioni e i relativi Coordinatori ne seguono la sorte, fatta salva la previsione di prolungamento del necessario funzionamento di cui al precedente alinea.

PATRIMONIO, RESPONSABILITÀ, SCIoglimento

ART. 53

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutte le attività di proprietà sociale, come risultanti dall'ultima situazione patrimoniale formulata dal Tesoriere e approvata dall'Assemblea.

Esso non potrà essere diminuito o trasformato nella sua consistenza ad opera del Consiglio Direttivo se non in caso di assoluta necessità e previa autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci.

ART. 54

Amministratori e soci tutti sono personalmente responsabili dei danni derivanti all'Associazione per loro colpa o negligenza.

ART. 55

L'Associazione non ha limiti di durata e lo scioglimento non potrà essere deliberato se non con provvedimento adottato da un'Assemblea straordinaria, formalmente all'uopo convocata, col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto a voto deliberativo.

In tale caso l'Assemblea stessa provvederà alla nomina di un Comitato avente l'incarico, senza alcun compenso, di liquidare il patrimonio sociale.

L'eventuale rimanenza, dedotte le passività, dovrà essere destinata esclusivamente a fini sportivi e sociali, salvo diversa finalizzazione imposta dalla legge.

ART. 56

Spetta al Consiglio Direttivo di compilare un Regolamento interno che definisca, ove necessario, modalità di concreta applicazione delle norme del presente Statuto.

Nelle more della sua approvazione, eventuali esigenze interpretative e attuative di singoli articoli o parti di essi saranno risolte con apposite decisioni del Consiglio Direttivo.

Il presente Statuto composto da n. 56 articoli è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 luglio 2014. In pari data entrano in vigore le modifiche, le aggiunte e/o le integrazioni ad esso apportate.

CLUB WASKEN BOYS - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede Sociale
Piazzale degli Sport
26900 LODI
tel. 0371/36346 fax. 0371/432242

*Lo statuto è depositato presso lo
Studio notarile del Dott. Pier Carlo Mattea
Piazza della Vittoria, 47 - Lodi*

